

RP.U. n. 22-1/2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
- II Sezione Civile -

In composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Maria Carmela D'Angelo, sciogliendo la riserva assunta a seguito della scadenza del termine di deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 9 maggio 2025, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore iscritto al n. 22-1/2025, depositato nell'interesse di **Carlo Crucitti**, nato a Messina il 19/02/1973 CF: CRCCRL73B19F158P, residente in Via Comunale San Filippo Inferiore n. 10 – Frazione SAN FILIPPO INFERIORE, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Cacciola, giusta procura in atti

ricorrente

avente ad oggetto: ricorso ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 ss CC.II..

IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso depositato in data 4 marzo 2025, Crucitti Carlo ha proposto, con l'ausilio dell'OCC-Gestore della crisi, avv. Elena Longo, un piano di ristrutturazione dei propri debiti.

Con decreto del 7 marzo 2025, il Giudice delegato ha dichiarato ammissibile la proposta e il piano in esame, ordinandone la pubblicazione e le comunicazioni ai creditori come disposto dagli artt. 67 e 68 CCII, e disponendo ai sensi dell'art. 70 comma 4 CCII il divieto di iniziare e/o proseguire azioni cautelari ed esecutive sul patrimonio del ricorrente, assegnando agli interessati termine fino al 23 aprile 2025 per il deposito di note difensive e, alla proponente, termine sino al 30 aprile 2025 per repliche e fissando l'udienza del 9 maggio 2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.

Effettuate le comunicazioni ex art. 70 CCII, l'OCC, preso atto delle osservazioni trasmesse da parte di ADERISC in data 8 aprile 2025, ha provveduto ad apportare integrazioni/specificazioni al piano di ristrutturazione tramite note del 24 aprile 2025, depositate ex art. 70 co.6 CCII.

In data 8 maggio 2025 il Gestore della crisi, tramite note scritte ex art. 127 c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 9 maggio 2025, ha dato atto di aver ricevuto tramite pec parere contrario all'omologazione della proposta da parte del Dipartimento Servizi Tributarî del Comune di Messina e ha provveduto ad eccepire la tardività della contestazione.

Sussistono le condizioni per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal ricorrente ai sensi dell'art. 70 comma 7 CCII.

Va innanzitutto rilevato come, in base a quanto statuito dall'art. 67 del CCII, la proposta di composizione della crisi soddisfa tutti i requisiti previsti dagli artt. 69 e ss. del predetto Codice.

Dall'esame della documentazione in atti e dalla relazione dei professionisti emerge infatti come l'istante sia qualificabile alla stregua di "*consumatore*" ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e del CCII, ovvero "*la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente già svolta, anche se socia di una delle società appartenenti*



ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali";

Sussiste poi la condizione di sovraindebitamento, di cui all'art. 2 lett. c), inteso quale stato di crisi (*stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi*) o di insolvenza (*stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni*) del consumatore.

Il ricorrente non è soggetto a procedure concorsuali né ha fatto ricorso nei cinque anni precedenti alle procedure in materia di sovraindebitamento e non ricorrono le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 C.C.I.I. comma I.

L'art. 69 co.1 C.C.I.I. prevede che *"il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode"*.

La situazione di sovraindebitamento è stata cagionata da un continuo accesso al credito, dovuto alla necessità di ottenere liquidità per far fronte alle esigenze della famiglia, al mantenimento delle tre figlie e della moglie, giusti accordi raggiunti in sede di separazione personale.

L'OCC ha dato atto di *come effettivamente i debiti siano riconducibili alla pura sopravvivenza del nucleo, composto da 5 persone all'epoca della relativa contrazione. Infatti dalle verifiche effettuate non risulta che il debitore abbia acquistato beni o incrementato il proprio patrimonio come conseguenza dell'ottenimento dei finanziamenti, mentre dalla lettura dell'atto di mutuo (All. 32) si evince che lo stesso è stato stipulato per l'acquisto della prima casa, oggi occupata dalla moglie e dalle figlie del ricorrente, come da accordi raggiunti in sede di separazione. In sostanza è accaduto che negli anni il Crucitti, unico percettore di reddito nell'ambito familiare, per fare fronte alle varie esigenze del nucleo, ha chiesto ed ottenuto più finanziamenti. In sede di audizione è emerso pure che il debitore non corrisponde più le rate dei finanziamenti senza delega o cessione, mentre con grandi sacrifici, sta continuando a corrispondere le rate del mutuo, seppure sono rimaste impagate n. 2 mensilità che il Crucitti intende rimborsare secondo il disposto dell'art. 67, comma 5 che consente al debitore di chiedere al Giudice di essere autorizzato al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto alla data di deposito della domanda, con possibilità ulteriore della moratoria di cui al comma 4.*

Non sono emerse iniziative o atti in frode ai creditori da parte del Crucitti, né risultano compiuti atti di disposizione di beni mobili o immobili negli ultimi cinque anni.

La durata del piano appare del tutto ragionevole, senza che risulti particolarmente penalizzato l'interesse dei creditori.

La situazione debitoria complessiva, come si evince dal prospetto indicato nella proposta, ammonta ad € 131.806,24.

Il nucleo familiare, come risulta dalla relazione particolareggiata del Gestore della crisi del 3 marzo 2025, può contare sulla sola entrata da retribuzione del debitore: il Crucitti – chiarisce l'OCC – *è operaio presso la tipografia LOMBARDO G. DEI F.LLI ANTONIO E TERESA LOMBARDO S.N.C., e percepisce uno stipendio netto mensile pari ad €. 1.750,00 circa, come evincibile dall'ultima dichiarazione reddituale prodotta. Il ricorrente non dispone di entrate ulteriori dal reddito mensile da lavoro dipendente, la moglie Eugenia Sturniolo è disoccupata e le tre figlie non sono economicamente autosufficienti.*



Secondo le verifiche effettuate dal gestore della crisi, il debitore è separato legalmente dalla moglie, come risultante dal decreto di omologa del Tribunale di Messina del 10/10/2022, inoltre, il Crucitti, come da accordi, è tenuto a versare un assegno di mantenimento per la moglie e le figlie pari ad Euro 800,00.

La situazione reddituale, dunque, si compone di un reddito di lavoro dipendente di Euro 1,750,00 mensili come da busta paga e da dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni, (dichiarazione dei redditi 2022, 2023 e 2024).

La situazione patrimoniale del Crucitti è invece costituita dall'unità immobiliare sita in Messina, I Sezione urbana- Foglio 132 Particella 854 Subalterno 9 Natura A4 - ABITAZIONE DI TIPO POPOLARE Consistenza 5,5 vani Indirizzo C.DA GAZZI - FUCILE N. civico 9, in regime di comunione legale con la moglie Sturniolo Eugenia. È, dunque, proprietario, per la quota del 50% indiviso del sopra esposto immobile. Secondo quanto dichiarato dall'OCC *in relazione a tale immobile si ritiene non dovuta la verifica circa la convenienza dell'alternativa liquidatoria, atteso che il debitore, mai dichiarato decaduto dal beneficio del termine, propone la soddisfazione integrale del creditore ipotecario, con pagamenti secondo piano di ammortamento allegato all'atto di mutuo e quindi senza variazione alcuna al rapporto contrattuale in essere.*

Inoltre, il gestore della crisi dichiara che *dalle verifiche effettuate dal sottoscritto gestore, il Crucitti non risulta titolare di diritti su ulteriori beni immobili, né proprietario di beni mobili registrati, giusta visura storica al PRA allegata alla presente relazione.*

La proposta prevede, in particolare: 1) *Pagamento del 100% delle spese di procedura in prededuzione (compensi spettanti all'OCC e spese legali concordate limitatamente alla percentuale riconosciuta in privilegio, ossia il 75%) per complessivi € 9.563,5 in n. 24 rate da € 177,17, con decorrenza dalla data di omologa del piano e alla conclusione dei 24 mesi per n. 30 rate da € 177,50;* 2) *Pagamento dell'importo pari ad € 845,94 (100%) relativo a n. 2 rate di mutuo rimaste impagate in n. 24 rate da € 35,24 (dalla rata n. 1 post omologa, alla rata n. 24) previa autorizzazione del giudice ai sensi dell'art. 67, comma 5 CCII;* 3) *Pagamento contestuale del 100% in favore del creditore ipotecario secondo naturale scadenza del rapporto contrattuale – vedasi piano di ammortamento allegato al n. 38- (considerando – vista la variabilità del passo- una rata mensile di € 470,00 – al mese di gennaio 2025 la rata ammonta ad € 472,00).* 4) *I creditori garantiti da privilegio generale mobiliare (Agenzia Entrate Riscossione e Comune di Messina) verranno soddisfatti nella misura del 50% del debito totale, ossia per complessivi € 885,92, con decorrenza dalla mensilità successiva alla conclusione dei pagamenti in prededuzione, ossia dalla mensilità n. 55 post omologa, in n. 5 rate da € 177,18 (di cui € 46,68 in favore di ADERISC ed € 130,50 in favore del Comune di Messina)* 5) *A conclusione dei pagamenti in favore dei crediti assistiti da privilegio generale mobiliare, ossia dalla rata n. 61 post omologa, si procederà al pagamento dei creditori chirografari, soddisfatti nella misura del 20% (per complessivi € 15.810,92) con rate da € 180,00 mensili fino a saldo del dovuto. Si precisa che dalla data di conclusione dei pagamenti in favore del creditore ipotecario (fine piano ammortamento maggio 2033- i creditori chirografari percepiranno € 650,00 mensili, fino al saldo del dovuto, come da proposta di piano di ristrutturazione dei debiti).*

Verificata la legittimità della procedura, occorre valutare ai sensi dell'art. 70, comma 7, CC.II. la fattibilità del piano, previa risoluzione delle contestazioni sollevate dai creditori, al fine di decidere sulla chiesta omologazione.

Anzitutto, in merito al credito ipotecario indicato al punto n.2) della proposta sopra richiamata si autorizza la richiesta formulata ai sensi dell'art.67 co.5 CC.II., inerente le rate scadute ed impagate, ritenendosi la proposta di pagamento equa e proporzionata in relazione al necessario bilanciamento



tra le esigenze debitorie e creditorie e rilevando, altresì, che non è stata sollevata in merito alcuna contestazione e/o osservazione da parte del creditore ipotecario, Unicredit s.p.a., oggi Unicredit OBG s.r.l..

Per contro, come attestato dal Gestore della crisi, in data 8 aprile 2025, ADERISC ha eccepito l'inammissibilità della proposta per violazione degli articoli 67 co.2 lett. a), e, dunque, per erronea indicazione dei creditori da parte del gestore, essendo ADERISC creditore delle sole somme dovute a titolo di spese della riscossione e non anche creditore del credito di imposta -qualifica questa ultima spettante all'Ente impositore- e, conseguentemente, ha eccepito violazione dell'art. 68 co.4 CCII per mancata instaurazione del contraddittorio con l'effettivo creditore del tributo.

In merito a tale contestazione, l'OCC ha avuto modo di chiarire, tramite note depositate il 24 aprile 2025, di avere effettuato le notifiche di legge anche in favore della Regione Sicilia, unico ente titolare dei crediti iscritti a ruolo, sicché il contraddittorio è stato regolarmente instaurato.

Ha specificato, inoltre, che in data 7 aprile 2025 ADERISC ha provveduto a precisare il proprio credito e che, in data 16 aprile 2025, la Regione Sicilia ha notificato la visura contenente l'estratto debitorio in capo al Crucitti, esponendo che *"i crediti relativi agli anni tributari dal 2016 al 2022 sono già iscritti a ruolo"*, sicché, a seguito delle precisazioni del credito formulate da ADERISC e da Regione Sicilia, l'OCC ha provveduto, sempre tramite note depositate il 24 aprile 2025, ad un'integrazione del piano ex art. 70 co.6 CC.II., inserendo gli importi dovuti.

L'OCC ha, in particolare, integrato il punto n.4) della proposta originaria e sopra esposta con il seguente testo:

4) I creditori garantiti da privilegio generale mobiliare (Agenzia Entrate Riscossione – Regione Sicilia e Comune di Messina) i cui crediti come precisati sono pari a complessivi € 2.554,68, di seguito specificati: € 52,41 in capo ad ADERISC per soli oneri di riscossione e spese di notifica; € 1.249,68 in capo a Regione Sicilia (debito già scaduto, cartellizzato e non); € 1.305,00 in capo al Comune di Messina; verranno soddisfatti nella misura del 50% del debito totale, ossia per complessivi €1.303,55 (€ 2.554,68 – 50%), con decorrenza dalla mensilità successiva alla conclusione dei pagamenti in prededuzione (ossia dalla rata n. 55 post omologa) in n. 5 rate da € 260,71 (di cui € 5,24 in favore di ADERISC per oneri di riscossione e spese di notifica atti, € 130,50 in favore del Comune di Messina ed € 124,97 direttamente in favore della Regione Sicilia per debiti già scaduti, cartellizzati e non).

A seguito del deposito di tale integrazione non è stata sollevata alcuna ulteriore osservazione o contestazione da parte dei creditori, ad eccezione del Dipartimento Servizi Tributarî del Comune di Messina.

In particolare, tramite note scritte del 8 maggio 2025, depositate in sostituzione dell'udienza del 9 maggio 2025, il Gestore della crisi ha atto di aver ricevuto, nella medesima data dell'8 maggio 2025, pec contenente parere contrario all'omologa da parte dell'Ufficio Tributi del Comune di Messina, il quale ha richiesto il pagamento integrale della TASSA RIFIUTI, trattandosi di un gettito che è destinato, *ope legis, alla copertura integrale dei costi sostenuti per la gestione del predetto servizio*". Condivisibili appaiono le osservazioni sulla tardività della contestazione avanzate dall'OCC.

Sulla base del piano particolareggiato comunicato dal Gestore nei termini di legge ai creditori, la proposta prevedeva un pagamento pari al 50% del credito del Comune di Messina Ufficio Tributi, appare dunque tardiva l'osservazione sollevata dal creditore, non avendo lo stesso contestato il conteggio o la ripartizione del credito, così come specificata tramite relazione depositata il 24 aprile 2025 ex art. 70 co.6 CCII -a seguito delle precisazioni di credito formulate da Regione Sicilia e ADERISC- bensì il pagamento delle somme dovute pari al 50%, già contenuto nel piano



particolareggiato, notificato nei termini di legge ed in relazione al quale era stato assegnato termine sino al al 23 aprile 2025 per note difensive in favore dei creditori.

D'altra parte, ai fini della ripartizione dei pagamenti così come indicati nel piano, l'OCC ha tenuto conto dell'unica fonte reddituale percepita dal Crucitti, costituita dalla propria retribuzione mensile pari ad Euro 1,750,00 e dalla necessità di provvedere al sostentamento dell'intera famiglia. Sulla base del fabbisogno dichiarato dal debitore ed attestato come conforme ai dati ISTAT -inerenti la spesa media mensile familiare riferita al territorio della Sicilia- da parte del Gestore, tali fabbisogni ammontano a complessivi Euro 1,114,00 mensili, (di cui, in particolare, Euro 800,00 per il mantenimento dei figli, Euro 164,00 per trasporto mezzi per il lavoro, Euro 150,00 per spesa alimentare e spese extra figlie per un importo pari al 50%).

Dalla valutazione di tali dati, l'OCC ha ritenuto che il restante importo della retribuzione, pari ad Euro 650,00 mensili possa essere utilizzato dal Crucitti per adempiere agli impegni economici assunti, sulla base del piano di pagamento predisposto.

Da evidenziarsi, inoltre, che l'OCC ha anche valutato il merito creditorio dei creditori, evidenziando che, in sede di concessione dei mutui e dei finanziamenti richiesti dal debitore, non hanno rispettato i canoni in materia di merito Creditizio secondo le previsioni di cui all'art. 68 co. 3 CC.II..

Trattasi in particolare della Banca Unicredit OBG s.r.l., (ex Unicredit s.p.a.), Mb Credit Solution, (ex Agos Ducato), oggi Revalea s.p.a. e IFIS NPL Investing s.p.a., (ex Findomestic s.p.a.). Sulla base dei calcoli effettuati ed allegati al piano (All.37), l'OCC ha dichiarato che nessuno di tali soggetti finanziatori ha effettuato una corretta valutazione sul merito creditizio.

L'art. 69 co.2 CCI dispone, in tal senso, che *il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124 bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta.*

Le difficoltà di far fronte alle spese necessarie per la famiglia ha condotto, dunque, l'istante a contrarre il debito iniziale, costituito da un mutuo ipotecario, per l'acquisto della casa familiare, nonché il ricorso ad altri finanziamenti per le esigenze del nucleo, il Gestore ha, infatti, rilevato che *le cause dell'attuale incapacità di adempimento, determinanti il sovraindebitamento, sono pressoché riconducibili alla situazione reddituale del debitore e della sua famiglia, come già illustrata nel precedente paragrafo ove è stato esposto che l'unica entrata del nucleo è rappresentata dallo stipendio dello stesso debitore; con tale entrata il Crucitti, oltre a provvedere alle proprie esigenze, deve provvedere al mantenimento delle figlie e della moglie, giusti accordi raggiunti in sede di separazione personale. Dalla semplice somma degli importi di cui alle rate relative al rimborso di finanziamenti, prestiti personali e mutuo si comprende come il debitore non abbia le risorse economiche tali da consentirgli il rimborso delle obbligazioni assunte, per buona parte delle quali è ormai stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine.*

Il piano di ristrutturazione dall'OCC, ha la specifica finalità di consentire al debitore, sussistendone i presupposti soggettivi e oggettivi, di liberarsi dei debiti risanando la propria situazione economica.

A tal uopo il debitore, considerando l'attuale situazione e la volontà di porre un valido rimedio al sovraindebitamento è in condizioni di sostenere, detratte le somme necessarie per il sostentamento familiare, una rata mensile di € 650,00 circa al mese.

Considerando peraltro la *ratio* delle disposizioni in materia di sovraindebitamento, vale a dire quella di risolvere definitivamente la situazione di difficoltà del consumatore in un tempo congruo, ma in modo pur sempre ragionevole per il debitore, appare condivisibile il piano proposto.



Positivamente vagliata l'ammissibilità e la fattibilità del piano nei termini sopra esposti, non si ravvisano ragioni ostative alla pronuncia di omologazione.

P.Q.M.

Visto l'art. 70 comma 7 C.C.I.I.

OMOLOGA

il piano di ristrutturazione dei debiti proposto da Crucitti Carlo, così come formulato e depositato dal Gestore della Crisi in data 4 marzo 2025 e specificato al punto n.4) tramite relazione depositata in data 24 aprile 2025;

ONERA

Il ricorrente di porre in essere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato sotto la vigilanza dell'O.C.C., in base a quanto disposto dall'art. 71 CCII;

dispone

che la presente sentenza di omologa sia pubblicata entro i 2 giorni successivi a norma dell'art. 70 co.1 C.C.I.I. mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia, e che ne sia data comunicazione a cura dell'OCC a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi p.e.c. comunicati e trascritta ove ne ricorrano le condizioni;

avverte

i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 C.C.I.I.;

avverte

il Gestore dell'OCC che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano; risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario e ponendo in essere ogni attività necessaria all'esecuzione del piano; relazionare per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza;

dichiara

chiusa la procedura.

Messina, 7 luglio 2025.

Il Giudice delegato
Maria Carmela D'Angelo

Alla redazione del presente provvedimento ha collaborato il magistrato ordinario in tirocinio dott.ssa Emanuela Velletri.

